

Originale

CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE

C.A.DO.S.

Sede in RIVOLI

* * * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N. 2

OGGETTO: "APPROVAZIONE CONTRATTO QUADRO DI SERVIZIO E AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLE AZIENDE CIDIU SPA E ACSEL SPA".

L'anno di umilasei il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 14,45, presso la Sala Consiliare del Comune di GRUGLIASCO sita in Grugliasco, P.zza Matteotti n. 50, regolarmente convocata, si è riunita l'Assemblea Consortile nelle persone dei Signori:

Comune	Sindaco/delegato	carica	Comune	Sindaco/delegato	carica
ALMESE	Assente		MOMPANTERO	Assente	
ALPIGNANO	Stoppa Giorgio	D	MONCENISIO	Assente	
AVIGLIANA	Assente		NOVALESA	Assente	
BARDONECCHIA	Guiffre Carlo	D	OULX	Assente	
BORGONE DI SUSÀ	Assente		PIANEZZA	Gagliardi Claudio	S
BRUZOLO	Assente		RIVOLI	Assente	
BUSSOLENO	Caneva Fabrizio	D	ROSTA	Quenda Pier Alberto	D
BUTTIGLIERA ALTA	Giolito Stefano	D	RUBIANA	Assente	
CAPRIE	Delega Vaie	Art.17	SALBERTRAND	Chianale Carlo	D
CASELLE	Assente		SAN DIDERO	Assente	
CESANA T.SE	Assente		SAN GILLIO	Assente	
CHIANOCCHO	Assente		S. GIORIO SUSÀ	Assente	
CHIAMONTE	Assente		S. AMBROGIO	Assente	
CHIUSA S.MICHELE	Assente		S. ANTONINO	Durandetto Claudio	D
CLAVIERE	Assente		SAUZE CESANA	Assente	
COLLEGNO	Accossato Silvana	S	SAUZE D'OULX	Assente	
CONDOVE	Delega S. Antonino	Art. 17	SESTRIERE	Roux Mauro	D
DRUENTO	Vietti Carlo	S	SUSA	Assente	
EXILLES	Assente		VAIE	Gioberto Lionello	S
GIAGLIONE	Assente		VENAUS	Assente	
GRAVERE	Assente		VILLARBASSE	Scarzello Marco	D
GRUGLIASCO	Piovano Marco	D	VILLAR DORA	Assente	
MATTIE	Assente		VILLARFOCCHIARDO	Franco Luigi	S
MEANA DI SUSÀ	Assente		COMUNITA' MONTANA VALSANGONE	Turello Giovanni	D

Partecipa alla seduta il Segretario Consortile Dott. Sergio Camillo SORTINO.

La Presidente Dott.ssa Silvana ACCOSSATO riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Sulla relazione del Presidente del Consorzio dr. Massimiliano Cavazzoni;

Premesso:

- a) che la Legge Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002 reca "norme per la gestione dei rifiuti", preordinate – tra l'altro – a "disciplinare la gestione e la riduzione dei rifiuti, nei limiti delle competenze attribuite alle Regioni dal titolo V della Costituzione in materia di governo del territorio e di gestione dei servizi pubblici locali, in conformità ai principi del diritto comunitario e in attuazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, secondo criteri e modalità ispirati a un corretto rapporto tra costi, considerati anche quelli ambientali, e benefici e alla massima tutela dell'ambiente";
- b) che l'art. 4 (Competenze dei comuni) della Legge n. 24 cit. dispone che "Nell'ambito delle loro competenze, in coerenza con le disposizioni della L.R. n. 44/2000, i comuni provvedono:
a) ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'articolo 11 [...]";
- c) che l'art. 8 (Definizione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani) della Legge n. 24 cit. dispone che "[...] 2. L'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, articolato su base territoriale provinciale. 3. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza ed economicità, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.";
- d) che ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 24 cit. (Articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani) "1. La gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997, avviene in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese. 2. Gli ambiti territoriali ottimali sono rispettivamente suddivisi in uno o più bacini, così come individuati dai programmi provinciali ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. 3. I comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati dalla provincia ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997, assicurano l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.";
- e) che ai sensi dell'art. 10 (Servizi di bacino e di ambito) della Legge n. 24 cit. "1. Nei bacini sono svolti secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani: a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto; b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata; c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.";
- f) che ai sensi dell'art. 11 (Organizzazione delle attività di bacino) della Legge n. 24 cit. "1. I comuni appartenenti allo stesso bacino assicurano l'organizzazione in forma associata dei

servizi, di cui all'articolo 10, comma 1, attraverso consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, di seguito denominati consorzi di bacino. [...].6. Il consorzio di bacino svolge le funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi attribuiti al bacino secondo i criteri previsti nella convenzione stessa. [...]. 7. Il consorzio di bacino per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, subentra nei rapporti tra gli enti associati ed i terzi. 11. Il consorzio di bacino entro centottanta giorni dalla sua costituzione, approva: [...]b) il programma pluriennale degli interventi e dei relativi investimenti... contenente anche le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune associato c) i criteri tariffari relativi ai servizi di bacino di cui all'articolo 10, comma 1.”;

- g) che con Deliberazione del 19 maggio 2003 n. 64-9402 la Giunta Regionale – nel rispetto del principio legale di distinzione delle funzioni di governo, affidate all'ente pubblico, dalla gestione degli impianti e dall'erogazione del servizio - ha approvato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) e articolo 11, comma 2, della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 gli Allegati A1-A2 e B1-B2 contenenti lo schema di Convenzione del Consorzio unico di bacino e il relativo schema di Statuto costituenti parte integrante della medesima deliberazione;
- h) che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della detta convenzione e dell'articolo 3, comma 2 del relativo schema di statuto “[...] 2. Il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché alla rimozione dei rifiuti di cui all'art. 14 d.lgs. n. 5 febbraio 1997 n. 22 e all'art. 8 L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni. 3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino se non in proprietà di società a totale capitale pubblico costituita tra gli enti stessi. 4. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti alla Associazione d'ambito, predispone ai sensi del DPR 27 aprile 1999 n. 158 i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun comune. La Tariffa è riscossa dal Consorzio, anche tramite terzi.”
- i) che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della detta convenzione e dell'articolo 3, comma 4, dello schema di statuto “Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'associazione d'ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune... . La tariffa predisposta dal Consorzio è approvata dal comune e riscossa dal Consorzio, anche tramite terzi.”
- j) che ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (Competenze dei comuni) “1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.”;
- k) che ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 22 cit. (Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali) “[...] 4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme,

anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coordinano, sulla base della legge regionale adottata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti”;

- l) che ai sensi dell'art. 49 (Istituzione della tariffa) “[...] 6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali. 7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto. 8. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. 9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. 10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto. 11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio. 13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.”;
- m) che ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, “1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.”;
- n) che ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 cit. (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) “1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. [...] 5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: [...] c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.”;

- o) che entrambe le società Cidiu SpA di Collegno (TO) e ACSEL SpA di Avigliana (TO) sono società a capitale interamente pubblico atte ad erogare i servizi oggetto del presente contratto quadro mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;
- p) che il controllo societario permane in capo ai Comuni che ne detengono il capitale sociale, i quali mantengono la titolarità giuridica del servizio affidato mentre le relative funzioni di governo e coordinamento sono delegate al Consorzio;
- q) che il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*, all'art. 10. (Riscossione della tariffa) dispone che *"1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell'articolo 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*
- r) che con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 28 novembre 2003, il Consorzio ha adeguato *"lo Statuto del Consorzio CADOS alla predetta limitazione legale della competenza consortile alle funzioni di governo dei servizi di bacino, approvando le conseguenti modificazioni"*;
- s) che ai sensi dell'art. 3 del detto Statuto (Competenza consortile), *"[...] 2. Il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché alla rimozione dei rifiuti di cui all'art. 14 d.lgs. n. 5 febbraio 1997 n. 22 e all'art. 8 L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni. 3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino se non in proprietà di società a totale capitale pubblico costituita tra gli enti stessi. 4. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti alla Associazione d'ambito, predispone ai sensi del DPR 27 aprile 1999 n. 158 i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun comune. La Tariffa è riscossa dal Consorzio, anche tramite terzi."*
- t) che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto *"1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari, e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la Tariffa per ciascun comune, nonché i regolamenti del Consorzio salvo quelli che la legge riserva ad altri organi"*;
- u) *che per armonizzare i rapporti giuridici già in essere nonché quelli in divenire si ravvisa la necessità di stipulare un contratto quadro che disciplini aspetti comuni, in via generale e di principio, attinenti alla gestione del servizio nel bacino, demandando ai singoli disciplinari la puntuale e compiuta regolamentazione dei rapporti negoziali relativi ai singoli comuni interessati;*

- v) *che da quanto sopra precede, e per il rispetto della normativa comunitaria in materia di affidamenti diretti a società a capitale interamente pubblico, nell'ambito delle indicazioni organizzative fornite dalla normativa nazionale e regionale di settore, deriva la necessità di addivenire alla stipula del contratto quadro tra il Consorzio, cui sono demandate le funzioni di governo e coordinamento, e il Gestore, quale Società a capitale interamente pubblico deputata ad erogare il servizio in alcuni dei Comuni appartenenti al bacino del Consorzio medesimo.*

Tutto ciò premesso;

Richiamato l'art. 35, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Legge Finanziaria 2002", che detta nuove disposizioni per l'assetto dei servizi pubblici locali, sostituendo l'art. 113, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati altresì l'art. 14, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici", conv. in Legge 24 novembre 2003, n. 326, e l'art. 4, comma 234, Legge 24 dicembre 2003, n. 350, "Legge Finanziaria 2004", che integrano e modificano l'art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., nonché l'art. 35, Legge n. 448 del 2001, cit.;

Ricordata altresì la Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde sui servizi di interesse generale del Parlamento Europeo, del 14 gennaio 2004, n. P5_TA-PROV(2004)0018 Servizi d'interesse generale (A5-0484/2003 – Relatore: Philippe A.R. Herzog), (COM(2003)270 – 2003/2152 (INI)) che al punto 35 recita che il Parlamento europeo "auspica che, in ossequio al principio di sussidiarietà, venga riconosciuto il diritto degli enti locali e regionali di "autoprodurre" in modo autonomo servizi di interesse generale a condizione che l'operatore addetto alla gestione diretta non eserciti una concorrenza al di fuori del territorio interessato; chiede, conformemente alla sua posizione sulle direttive concernenti i contratti di servizio pubblico, che le autorità locali vengano autorizzate ad affidare i servizi a entità esterne senza procedure d'appalto qualora la loro supervisione sia analoga a quella esercitata da esse sui propri servizi e qualora svolgano le loro principali attività mediante tale mezzo.";

Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 10.12.2004, con la quale l'Assemblea consortile ha approvato "Le linee guida per l'anno 2005" per regolare l'attività del neonato Consorzio del bacino 15 unificato, indicando, quale obiettivo primario, la realizzazione di un "contratto quadro di servizio" per la regolazione dei rapporti giuridico-economici di tutti i Comuni aderenti al Consorzio CADOS con le società pubbliche (CIDIU e ACSEL) e quindi la necessaria prosecuzione dei contratti dei Comuni;

Rilevato che il riconoscimento della validità tecnica ed economico-gestionale proposta dai gestori pubblici e la conseguente prosecuzione degli affidamenti in essere è già stata valutata positivamente da questa Assemblea;

Visto il nuovo art. 113, TUEL n. 267 del 2000, ove si prevedono tre forme alternative di gestione per l'erogazione del servizio: a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato; c) a società a capitale interamente pubblico;

Considerato che questa Assemblea ritiene di dare preferenza a quest'ultima forma di gestione (art. 113, c. V lett. c, d. lgs. n. 267 del 2000), poiché nella fase attuale è da ritenere quella che:

a) ha ricevuto il maggiore consenso dei Comuni appartenenti all'ambito che vedono così continuare - seppure in diversa forma - la tradizione municipale di un controllo sulla gestione del servizio, partecipando inoltre indirettamente al processo di pianificazione del servizio;

b) è - al tempo stesso - capace di garantire sul piano tecnico gestionale gli obiettivi previsti per questo servizio nel Piano Provinciale per il territorio consortile;

c) valorizza le realtà gestionali presenti sul territorio - che sono proprie delle comunità locali - prescrivendo la loro modernizzazione secondo l'obiettivo del Piano Provinciale;

d) impedisce la dissoluzione di un rilevante patrimonio tecnico gestionale locale e municipale che ha sinora saputo bene conciliare le necessità di una gestione di livello industriale con una particolare sensibilità per le diverse realtà municipali presenti nel territorio consortile;

Ritenuto altresì che le forme alternative di conferimento della titolarità della gestione del servizio a società di capitali scelte con gara pubblica oppure a società mista con scelta del socio privato a mezzo di gara pubblica (art. 113, c. V, lett. a e b, del d. lgs. n. 267 del 2000, cit.) appaiono allo stato soluzioni di minore praticabilità o attualità, poiché non terrebbero conto di due realtà economiche di proprietà interamente pubblica operanti sul territorio da molti anni con l'assenso dei Comuni proprietari;

Visto in particolare il vigente art. 113, comma V, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit., secondo il quale la titolarità della gestione del servizio può essere conferita a società a capitale interamente pubblico sempreché: a) il capitale sociale sia interamente in capo ad enti pubblici; b) i Comuni soci esercitino sulla società destinataria del conferimento del servizio "un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi"; c) la società affidataria della gestione del servizio realizzi "la parte più importante della propria attività" per i soci pubblici che la controllano;

Considerato che CIDIU S.p.A. e ACSEL S.p.A. hanno gestito fino ad oggi il servizio per tutti i 53 Comuni, servendo una popolazione complessivamente pari ad oltre 300.000 abitanti;

Preso atto dell'indirizzo, già espresso da questa Assemblea con la propria deliberazione n. 14 del 10.12.2004, regolarmente esecutiva, di confermare l'affidamento *in house* alle società pubbliche (CIDIU e ACSEL) per la prosecuzione dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sul territorio consortile, valutando quindi in capo a tali società, il possesso dei requisiti necessari ad un'adeguata gestione del servizio per struttura organizzativa, acquisizione di *know how* professionale e operatività gestionale, tutti elementi indispensabili al mantenimento degli *standard* richiesti per una gestione ottimale a livello di bacino;

Confermato espressamente pertanto che CIDIU S.p.A. e ACSEL S.p.A. hanno la capacità organizzativa, tecnica e gestionale necessaria a garantire il servizio richiesto a livello territoriale di bacino;

Visto altresì l'art. 113, comma XV *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., introdotto dall'art. 14, d.l. n. 269 del 2003, cit., poi convertito in Legge n. 263 del 2003, cit., secondo il quale sono esclusi dalla cessazione anticipata al 31 dicembre 2006 gli affidamenti disposti in favore di "società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";

Considerato che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, sentenza 19 febbraio 2004, n. 679), tale ultima previsione costituisce “norma di salvezza destinata a conferire legittimità a provvedimenti posti in essere sotto il vigore di una diversa disciplina”, con conseguente “efficacia retroattiva” del nuovo comma 15 *bis* dell’art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.;

Accertato che sia CIDIU S.p.A. sia ACSEL S.p.A., sono società con capitale sociale ad integrale partecipazione pubblica;

Dato atto che entrambe le società stanno ponendo in essere proposte di modificazione dei relativi atti costitutivi al fine di garantire ai soci – *ex art.* 113, comma V, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit. e art. 113, comma XV *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. - un “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”, a circoscrivere la “attività prevalente” di tali società al territorio dei Comuni soci che le controllano, nonché a vincolare la partecipazione al capitale sociale tra enti pubblici;

Vista altresì l’ordinanza Consiglio di Stato, sez. V, 22 aprile 2004, n. 2316, la quale richiama ai fini della configurazione nell’ordinamento italiano di “un fenomeno giuridico assimilabile” a forme di controllo analogo “le aziende municipalizzate di cui al r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, nel quale si istituiva un nuovo soggetto, con capacità giuridica propria e propri organi, sottoposto peraltro a penetranti poteri di vigilanza da parte dell’Amministrazione (art. 16 e ss. R.D. n. 2578/1925)”;

Considerato che la disciplina del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 distingue tra aziende municipalizzate monocomunali (artt. 16 e ss.) e aziende consorziali (artt. 21 e ss.), per le quali ultime i poteri di vigilanza e controllo che nelle aziende monocomunali sono attribuiti al consiglio comunale “sono invece (...) deferiti all’assemblea consorziale” (art. 22, comma II), aziende consorziali per le quali si applicano le disposizioni sui consorzi fra enti locali (art. 22, comma II), le quali prevedono (art. 31, comma III, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., prima art. 25, comma III, Legge 8 giugno 1990, n. 142) unicamente “la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio” la cui approvazione compete all’assemblea consortile (art. 31, comma V, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., prima art. 25, comma V, Legge n. 142 del 1990, cit.);

Visto l’art. 31, comma I, e l’art. 114, comma VIII, d.lgs. n. 267 del 2000, ove sono indicati come atti fondamentali “il piano-programma, comprendente un contratto di servizio”, “i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale”, “il conto consuntivo”, “il bilancio di esercizio”;

Considerato che il Contratto quadro di servizio, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, prevede che le Società diano comunicazione ai Comuni Soci del bilancio, della relazione sulla gestione, nonché del programma di attività, con statuizione a coronamento dell’indicata analogia tra società e aziende consortili;

Ritenuto che in tal modo siano soddisfatte le condizioni richieste dall’art. 113, comma V, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit., nonché dall’art. 113, comma XV *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.: a) “società a capitale interamente pubblico”, b) “controllo analogo”, c) “attività prevalente”;

Considerato infine che, intorno al modello organizzativo rappresentato dalla gestione “*in house*” di attività da parte dell’Amministrazione Pubblica, si è da tempo aperto un ampio dibattito dottrinario e soprattutto giurisprudenziale, che ne ha progressivamente delineato, come ricordato sopra, i contorni ed i limiti: dapprima dubitando che tale modello organizzativo fosse praticabile quando il rapporto intercorreva tra l’Amministrazione e un organismo avente forma societaria; ovvero ritenendo che si trattasse di modello eccezionale, il quale – proprio per questo carattere – non avrebbe potuto essere considerato, di per sé, alternativo rispetto al ricorso al mercato contemplato

dal legislatore ed invero, successivamente, precisando che il diritto comunitario esige il rigoroso rispetto del diritto (degli appalti e delle concessioni) ogni volta in cui un'Amministrazione ricorre al mercato per individuare il soggetto che deve rendere un servizio all'Amministrazione stessa ovvero alla cittadinanza di riferimento e che viceversa, tale diritto (degli appalti e delle concessioni) non viene in questione ogni volta in cui l'Amministrazione provvede all'esecuzione dell'attività con mezzi propri e cioè tramite «una struttura commerciale che di fatto è un'emanazione dello stesso soggetto-amministrazione».

Dato atto infatti che, resta salva, la facoltà per l'Amministrazione «di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi» e cioè è regolarmente previsto, anche dal diritto comunitario, l'istituto della produzione "in house" dell'attività da parte del settore pubblico e "in tal caso, non si può parlare di contratto a titolo oneroso concluso con un'entità giuridicamente distinta dall'amministrazione aggiudicatrice" cioè non si può tecnicamente parlare né di appalto né di concessione.

Ritenuto pertanto d'uopo, per le motivazioni ampiamente espresse in premessa ed in narrativa, procedere ad affidare per la durata di anni 15 (quindici) alle società interamente pubbliche CIDIU S.p.A., con sede legale in Collegno (TO), via Torino n. 9, P.IVA 08683840014 e ACSEL S.p.A., con sede legale in Avigliana (TO), Corso Torino n. 6/B, P.IVA 08876820013 - ai sensi dell'art. 113, comma V, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit. - per la totalità dei Comuni del Bacino 15: l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'art. 8 L R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, tutti meglio individuati nell'allegato contratto quadro di servizio e successivamente regolati nei disciplinari tecnici attuativi;

Dato atto che:

- entra alle ore 14.55 il Sig. Paolo ALPE Vice Sindaco del Comune di Borgone Susa (quote 7,16);
- entrano alle ore 15,00 i Sigg.: Pasquale Morello Componente della Giunta Consortile, Mario RICHIERO Sindaco del Comune di Bruzolo (quote 4,30), Sandro PLANO Sindaco del Comune di Susa (quote 21,14), Carla MATTIOLI Sindaco del Comune di Avigliana (quote 35,58), Bruno GONELLA Sindaco del Comune di Almese (quote 18,18), Ferruccio SBODIO Vice Sindaco del Comune di Chiusa San Michele (quote 5,15);

Dato altresì atto che:

- la seduta è sospesa alle ore 15,15 per consentire gli interventi del Dott. Fabrizio ZANDONATTI (Presidente del CIDIU SpA) e del Dott. Paolo BORBON (Amministratore Delegato dell'ACSEL SpA);
- entra alle ore 15,18 il Sig. Mauro LAVASELLI Componente della Giunta Consortile;
- l'Assemblea è riaperta alle ore 15,20 ed entra il Sig. Mario ROTELLA Delegato del Comune di Rivoli;

Uditi gli interventi dei rappresentanti dei rispettivi Comuni e del Consorzio contenuti nelle registrazioni magnetiche agli atti: GUIFFRE' (Bardonecchia), QUENDA (Rosta), PIOVANO

(Grugliasco), ALPE (Borgone Susa), CAVAZZONI (Cados);

Preso atto che alle ore 15,50 entra la Dott.ssa Antonella ZITO Componente della Giunta Consortile;

Sentiti ancora gli interventi del Segretario dell'Ente (Dott. Sergio Camillo SORTINO) e, a seduta sospesa (ore 16,00) del Presidente del CIDIU SpA (Dott. Fabrizio ZANDONATTI) ed infine del Revisore del Conto dell'Ente (Rag. Pasquale FIUMARA);

Dato atto che l'Assemblea è riaperta alle ore 16,10;

Uditi infine gli interventi dei rappresentanti dei rispettivi Comuni e del Consorzio contenuti nelle registrazioni magnetiche agli atti: ACCOSSATO (Presidente Assemblea), ROTELLA (Rivoli) e PLANO (Susa) che conclude dichiarando il proprio voto favorevole ed il proprio assenso a tale proposta deliberativa che conclude un percorso importante e non pone problemi di voto in quanto i Comuni "...sono proprietari di tutti gli enti interlocutori e pertanto, c'è sempre la possibilità da parte dei comuni proprietari, di sperimentare l'accordo ed in caso di eventuali incongruenze, provvedere alle modifiche opportune.";

Considerato inoltre che dall'ampio dibattito è emersa la proposta unanime di modificare il Contratto quadro di servizio:

- 1) all'Art. 12 punto 1. sostituendo "Inadempimento dei servizi" con "disservizi";
- 2) all'Art. 12 punto 3. aggiungendo "contrattuale" dopo la parola "inadempimento" e sostituendo la parola "trenta" con "quindici";

Visto il Contratto quadro di servizio, così emendato, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione;

Richiamato lo Statuto consortile;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale del Consorzio ai sensi dell'art. 49, comma I, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.;

Richiamato l'art. 134 comma 4 del citato T.U.E.L. n. 267/2000 e ritenuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi in forma palese:

Presenti:	n. 25 Comuni	Quote: n. 873,47
Favorevoli:	n. 21 Comuni	Quote: n. 608,97
Contrari:	///	//
Astenuti:	n. 4 Comuni	Borgone Susa, Rivoli, Rosta e Comunità Montana Val Sangone
	Quote n. 264,50	

DELIBERA

- 1) di affidare per la durata di anni 15 (quindici) a CIDIU S.p.A., con sede legale in Collegno (TO), via Torino n. 9, P.IVA 08683840014 e ad ACSEL S.p.A., con sede legale in Avigliana (TO), Corso Torino n. 6/B, P.IVA 08876820013 - ai sensi dell'art. 113, comma V, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit. - per la totalità dei Comuni del Bacino 15: l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'art. 8 L R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, tutti meglio individuati nell'allegato contratto quadro di servizio e successivamente regolati nei disciplinari tecnici attuativi:

1.a) con ciò confermando il riconoscimento delle gestioni del servizio oggi in capo ad entrambe le società di cui alla propria deliberazione di questa Assemblea n. 14 del 10.12.20, di approvazione delle linee guida per l'anno 2005;

1.b) precisando che l'affidamento ai sensi dell'art. 113, comma V, lett. c), D.lgs. n. 267 del 2000, si afferma semprechè permangano per entrambe le società:

- A) il vincolo del "controllo analogo";
- B) del capitale interamente pubblico;
- C) del mantenimento della "attività prevalente";

- 2) di ritenere per ora sufficiente a definire il controllo analogo delle due società quanto indicato nel contratto quadro di servizio allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di ritenere attualmente soddisfatto da entrambe le società il requisito dell'attività prevalente per i Comuni soci;
- 4) di riservare a questo Consorzio la verifica della realizzazione di tutte condizioni indicate nel presente atto o previste nel contratto quadro di servizio, fermo restando che la mancata realizzazione, o il venir meno di tali condizioni, comporta l'esercizio del potere di questo Consorzio di affidare - secondo la vigente disciplina italiana ed europea - le relative gestioni del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e loro assimilati;
- 5) di approvare il testo emendato, come indicato in narrativa, del "Contratto quadro di servizio" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che, previa approvazione delle assemblee di CIDIU S.p.A. e ACSEL S.p.A., sarà sottoscritta dalle Società affidatarie, conferendo mandato al Presidente ed al Segretario del Consorzio CADOS per tutti gli adempimenti necessari, ivi comprese tutte le eventuali modifiche che si rendessero nel frattempo necessarie per il suo adeguamento, aventi carattere non sostanziale e, comunque, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fondamentali ed imprescindibili deliberati con il presente atto e salva la competenza della Assemblea Consortile prima della sottoscrizione in caso di modifiche sostanziali;

- 6) di demandare, in ogni caso, al Presidente ed al Segretario del Consorzio CADOS, ognuno per le rispettive competenze, la verifica formale e sostanziale delle condizioni dichiarate nel presente atto e nell'allegato contratto quadro di servizio, prima della effettiva stipulazione di quest'ultimo con le Parti;
- 7) di incaricare il Segretario di curare la trasmissione del presente provvedimento agli Enti Locali partecipanti, nonché la pubblicazione all'Albo delle Pubblicazioni del Consorzio e all'Albo Pretorio della Città di Rivoli – sede del consorzio-..

Successivamente, con voti unanimi, pari a:

Presenti: n. 25 Comuni Quote n. 873,47

Favorevoli: n. 24 Comuni Quote: n. 861,82

Contrari: // //

Astenuti: n. 1 Rosta Quote n. 11,65 espressi in forma palese e proclamati dal Presidente dell'Assemblea con l'assistenza del Segretario, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

La seduta dell'Assemblea Consortile è chiusa alle ore 16,20

* * * * *

Del che si è redatto il presente verbale:

LA PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO CONSORTILE




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione in copia conforme è stata pubblicata all'Albo delle Pubblicazioni del Consorzio C.A.D.O.S., e all'Albo Pretorio del Comune di Rivoli, per quindici giorni consecutivi dal 7 MAR. 2006, senza opposizioni.

Li, 6 APR. 2006

IL SEGRETARIO CONSORTILE



DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA	
<p>Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000)</p> <p>IL SEGRETARIO CONSORTILE</p> 	<p>18 MAR. 2006</p>

